

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MODENA

Dal 5 marzo 2008 le dimissioni volontarie dovranno essere presentate dal lavoratore al datore di lavoro esclusivamente su modello predisposto dal Decreto Interministeriale.

Qualsiasi altro modello utilizzato renderà le dimissioni nulle.

Il modello potrà essere compilato direttamente dal lavoratore, previa registrazione nel sito internet www.lavoro.gov.it (in attesa di essere abilitato), o per il tramite degli uffici preposti:

- Centri per l'Impiego in Italia*

- I Comuni*

- I Sindacati/Patronati (previa convenzione con il Ministero del Lavoro)

- Le Direzioni Provinciali e Regionali del Lavoro*

Gli Approfondimenti:

Le Risposte alle domande più frequenti (23):

(aggiornate al 27/02/08 - ore 8:39)

1 Il modulo delle dimissioni può essere scaricato e successivamente inviato al Ministero telematicamente dal singolo privato/lavoratore (esempio dal proprio PC) oppure deve essere inviato sempre e solo da uno degli enti abilitati (es. DPL)?

Il lavoratore può, previa registrazione, compilare, trasmettere e stampare copia del modello direttamente o per il tramite di uno dei soggetti abilitati (Servizi per l'impiego, DPL, DRL, Comuni e Sindacati/Patronati).

2 Se dopo l'invio del modulo il lavoratore ci ripensa, il modulo si può annullare?

Il lavoratore potrà annullare le dimissioni precedentemente comunicate al Ministero del Lavoro o rettificare la data di decorrenza o altro dato errato.

3 In merito alle dimissioni volontarie da comunicare esclusivamente con la procedura telematica, come ritenente che ci si debba comportare quando il periodo di preavviso è superiore ai quindici giorni di validità del modello MDV e cioè decorsi quindici gg dalla sua emissione, ai sensi del co. 3 L. 12/10/2007 n. 188?

I 15 giorni di validità del modulo vanno dalla data di compilazione e stampa del modello fino alla data di consegna al datore di lavoro e non c'entrano con i giorni di preavviso previsti dal contratto collettivo.

4 In caso in cui un lavoratore si dimette il 22/02/2008 ma a causa del preavviso cessa il 15 marzo 2008. In questo caso con quali modalità deve presentare le dimissioni? Rimangono le modalità vecchie?

Le dimissioni compilate prima del 5 marzo 2008 e con decorrenza successiva a tale data sono valide anche se non compilate sul modello ministeriale.

5 In riferimento alle dimissioni volontarie, si chiede se la legge interessa anche le cooperative visto che la nostra cooperativa ha solo soci-lavoratori subordinati?

Sì, interessa anche i soci lavoratori di cooperativa.

6 Cosa va inserito nel campo "data decorrenza dimissioni"?

La data dalla quale partono le dimissioni (*il primo giorno di non lavoro*).

7 Cosa succede se, come lavoratore, trasmetto le dimissioni volontarie al Ministero del lavoro ma non le consegno al datore di lavoro?

Le dimissioni non hanno alcuna validità e il rapporto proseguirà senza interruzione.

8 Cosa succede se il lavoratore presenta le dimissioni volontarie con un modello diverso da quello ministeriale?

Le dimissioni sono nulle; il datore di lavoro dovrà avvertire il lavoratore perché egli adempia a norma di legge.

9 Sono un consulente del lavoro, posso effettuare la compilazione di questi moduli per i dipendenti delle aziende a cui elaboro le paghe?

I consulenti non rientrano tra i soggetti abilitati alla procedura informatica che sono esclusivamente: Servizi per l'impiego, Comuni, DPL, DRL e Sindacati (previa convenzione con il Ministero del Lavoro).

10 A quali datori di lavoro va consegnato il modulo sulle dimissioni anticipate volontarie?

La legge non esclude alcun datore di lavoro: quindi vi rientrano quelli pubblici, comprese le pubbliche amministrazioni, quelli privati, compresi i datori di lavoro domestici, le associazioni, le fondazioni i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

11 Cosa comporta la "nullità delle dimissioni" se non presentate sul modulo on-line?

La nullità delle dimissioni ha come conseguenza l'imprescrittibilità dell'azione (art. 1422 c.c.) che può essere fatta valere, in qualunque momento, da chiunque abbia interesse (art. 1421 c.c.), ossia, nel caso di specie, il lavoratore o chi ne esercita i diritti.

12 Cosa può fare il datore di lavoro per ovviare alla ipotesi in cui le dimissioni anticipate non siano avvenute in maniera rituale?

Ovviamente, deve invitare il lavoratore a presentarle sul modulo ufficiale: in caso contrario, per "annullarne" gli effetti, il datore di lavoro, in caso di reiterata e continuata assenza (conseguente alle dimissioni, comunque, rese), deve attivare la procedura prevista dal contratto collettivo e deve contestare l'assenza in modo tale da giungere alla risoluzione del contratto per inadempimento: è chiaro che, in questo caso, si passerebbe ad una procedura di licenziamento individuale, con tutte le garanzie richieste dalla legge.

13 Il termine dei cinque giorni per la comunicazione on-line dalla cessazione del rapporto va rispettato anche se il lavoratore ha prodotto delle dimissioni anticipate volontarie nulle?

Sì, tale adempimento, a prescindere dalle modalità con le quali si è manifestata la volontà del lavoratore, va adempiuto nei termini in quanto è strettamente correlato alla fine effettiva della prestazione lavorativa (ciò vale anche per le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, a vario titolo considerate).

14 Il modulo sulle dimissioni volontarie anticipate va compilato anche dalle lavoratrici - madri e da quelle che si trovano nell'anno di matrimonio?

Sì, la tutela prevista dal D. L.vo n. 151/2001 (che trova, oggi, applicazione anche in caso di adozioni ed affidi) è piena: le eventuali dimissioni on-line, vanno confermate nei modi usuali.

15 Quando si parla di dimissioni volontarie per i lavoratori subordinati a chi ci si riferisce?

L'art. 2095 c. c. ha una ampia portata e si riferisce agli operai, agli impiegati, ai quadri ed ai dirigenti.

16 Cosa si intende per contratto di collaborazione di natura occasionale?

Si ritiene che, in attesa di specifici chiarimenti amministrativi, la norma faccia riferimento alle c.d. "mini co.co.co.", ossia a quelle prestazioni che per la brevità e l'esiguità del compenso (30 giorni nell'anno solare e fino a 5.000 euro presso lo stesso committente) non necessitano di un progetto.

17 Cosa significa dimissioni volontarie anticipate?

Nel rapporto di lavoro subordinato esse sono quelle espresse prima della scadenza del termine se ci si trova di fronte ad un contratto a tempo determinato, o prima della scadenza naturale se ci si trova di fronte ad un contratto a tempo indeterminato, o prima del termine della tipologia speciale se ci si trova di fronte ad un contratto di inserimento, o ad un contratto di apprendistato, o a un contratto subordinato con sportivi professionisti ex lege n. 81/1991. Nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto o nel contratto di collaborazione di natura occasionale esse sono quelle espresse prima della scadenza finale o prima dell'esaurimento del progetto, del programma o della fase. Nel rapporto dell'associato lavorativo nel contratto di associazione in partecipazione esse sono quelle rassegnate prima della scadenza fissata. La stessa cosa vale per i contratti delle società cooperative con i propri soci, nelle forme previste dalla legge n. 142/2001. In attesa dei chiarimenti ministeriali, ma in analogia con quanto espresso per le comunicazioni on -line ai centri per l'impiego si ritiene che rientrino nell'obbligo, secondo lo schema seguito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la nota n. 4746 del 14 febbraio 2007, le dimissioni anticipate dai contratti di agenzia e rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale, le prestazioni sportive ex art. 3 della legge n. 81/1991, se svolte in forma di collaborazione coordinata e continuativa, le collaborazioni ex art. 90 della legge n. 289/2002 e quelle dello spettacolo, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 8/1979, per le quali c'è l'obbligo di assicurazione ENPALS.

18 Il recesso anticipato dalle prestazioni occasionali ex art. 2222 c.c. rientra nell'obbligo?

A nostro avviso, no, in quanto la collaborazione è sì autonoma ma non coordinata.

19 La risoluzione consensuale del rapporto rientra nella fattispecie prevista dalla legge n. 188/2007?

Stando al tenore letterale della norma, la risoluzione consensuale del rapporto sembrerebbe fuori dall'ipotesi legislativa.

20 Le dimissioni durante il periodo di prova, vanno espresse con il modulo on - line?

A nostro avviso e salvo diverso parere ministeriale le dimissioni durante il periodo di prova non dovrebbero rientrare nella fattispecie, atteso che in tale lasso di tempo, stabilito autonomamente dalle parti, il rapporto non è stabilizzato ed ognuno può recedere in qualsiasi momento.

21 Le dimissioni volontarie anticipate vanno rese avanti alle direzioni del lavoro, ai centri per l'impiego ed agli uffici comunali, seguendo il criterio della competenza territoriale?

Su questo punto è opportuno attendere un chiarimento ministeriale: a nostro avviso, non dovrebbe proporsi un problema di competenza territoriale, atteso che il lavoratore si rivolge presso un ufficio "abilitato" per redigere una dichiarazione che va registrata su un programma ministeriale nazionale: è la ricevuta che il "sistema" rilascia che va, poi, dallo stesso consegnata datore di lavoro che, peraltro, può ben esser ubicato in altra area geografica. La consegna va effettuata entro il termine di 15 giorni.

22 Le dimissioni volontarie anticipate riguardano tutti i dipendenti pubblici?

Di per se stessa la norma non sembra fare alcuna esclusione. C'è da ricordare, tuttavia, come una serie di dipendenti pubblici i cui rapporti sono regolati per legge e non per contratto come quelli appartenenti alle Forze di Polizia, all'Esercito, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Magistrati, alla carriera prefettizia, ai Professori Universitari, ecc., è stato escluso dalla comunicazione agli organi del collocamento ai fini dell'assunzione dalla nota n. 4746 del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2007.

23 Le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro e i tirocini entrano nel campo di applicazione della norma?

No, in quanto non si tratta di lavoro autonomo o subordinato per espressa disposizione di legge (art. 18 della legge n. 196/1997, art. 74 del D. L.vo n. 276/2003, art. 21, comma 6 -ter, della legge n. 326/2003).